

Deliberazione della Giunta Regionale 12 giugno 2023, n. 27-7030

**Regolamento (UE) n. 1308/2013. Legge regionale 1/2019. Disposizioni regionali applicative per la gestione ed il controllo del potenziale viticolo. Revoca della D.G.R. n. 39-2719 del 29 dicembre 2020 e della D.G.R. n. 32-6325 del 22 dicembre 2022.**

A relazione dell'Assessore Protopapa:

Premesso che:

il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, come modificato dal regolamento (UE) n. 2021/2117, dispone in merito all'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli;

in particolare, agli articoli dal 61 al 72 viene istituito il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli a partire dal primo gennaio 2016, dando le regole per la gestione e il controllo del potenziale viticolo e attribuendo agli stati Membri la potestà di individuare norme specifiche per il rilascio delle autorizzazioni, per l'applicazione di criteri di ammissibilità e priorità, per il reimpianto anticipato;

inoltre all'articolo 145 si ribadisce l'obbligo per gli Stati Membri di tenere uno schedario viticolo contenente informazioni aggiornate sul potenziale produttivo viticolo;

all'art. 81 del Regolamento (UE) n. 1308/2013 si prevede che gli Stati membri classifichino le varietà di uve da vino che possono essere piantate, reimpiantate o innestate sul loro territorio per la produzione di vino;

il Regolamento delegato (UE) n. 2018/273 della Commissione del 11 dicembre 2017, tra l'altro, integra il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli, lo schedario viticolo, i documenti di accompagnamento e la certificazione, il registro delle entrate e delle uscite, le dichiarazioni obbligatorie, le notifiche e la pubblicazione delle informazioni notificate, integra il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i pertinenti controlli e le pertinenti sanzioni, e modifica i Regolamenti (CE) n. 555/2008, (CE) n. 606/2009 e (CE) n. 607/2009 della Commissione e abroga il Regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione e il Regolamento delegato (UE) 2015/560 della Commissione;

il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2018/274 della Commissione dell'11 dicembre 2017, tra l'altro, reca modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli, la certificazione, il registro delle entrate e delle uscite, le dichiarazioni e le notifiche obbligatorie, e del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i controlli pertinenti, e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2015/561 della Commissione;

la legge 12 dicembre 2016, n. 238 reca la disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino, abrogando, tra l'altro, il Decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

il Decreto ministeriale n. 6899 del 30 giugno 2020 del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare disciplina, ai sensi della legge 12 dicembre 2016, n. 238, articolo 7 comma 3, la salvaguardia dei vigneti eroici o storici”;

il Decreto ministeriale n. 93489 del 28 febbraio 2022 ha per oggetto le “Disposizioni applicative della legge 12 dicembre 2016, n. 238: schedario viticolo, idoneità tecnico-produttiva dei vigneti e rivendicazione annuale delle produzioni, nell'ambito delle misure del SIAN recate dall'articolo 43, comma 1, del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120”;

il Decreto ministeriale n. 0649010 del 19 dicembre 2022 ha per oggetto: “Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e ss.mm. e

ii. concernente l'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli. Sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli”;

l'accordo 25 luglio 2002 tra il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano stabilisce che la classificazione delle varietà di vite per uva da vino viene effettuata dalle Regioni e Province autonome;

con l'articolo 28 della legge regionale 21 aprile 2006, n. 14 (Legge finanziaria per l'anno 2006) è stata istituita l'Anagrafe agricola del Piemonte di seguito Anagrafe;

la deliberazione della Giunta Regionale 29 dicembre 2020 n. 39 - 2719, reca disposizioni regionali applicative per la gestione ed il controllo del potenziale viticolo;

la deliberazione della Giunta Regionale 22 dicembre 2022 n. 32-6325, reca Disposizioni per l'istituzione dell'Elenco regionale dei vigneti eroici o storici.

gli articoli 82 e 85 della legge regionale 22 gennaio 2019, n. 1 (Riordino delle norme in materia di agricoltura e di sviluppo rurale) definiscono rispettivamente l'Anagrafe agricola e lo schedario viticolo;

gli articoli 94 e 95 della stessa legge definiscono rispettivamente obblighi e alcune sanzioni in ambito vitivinicolo.

Dato atto che:

l'Anagrafe ed il fascicolo aziendale sono strumenti indispensabili per una razionalizzazione dei procedimenti amministrativi attivati in materia di agricoltura nonché probanti per il controllo delle erogazioni in materia di agricoltura;

lo schedario viticolo regionale, comprendente l'insieme delle superfici vitate iscritte con l'idoneità a produrre vini a denominazione di origine e le altre superfici vitate, è parte integrante dell'Anagrafe agricola del Piemonte;

sono state emanate successivamente all'adozione della suddetta deliberazione della Giunta Regionale n. 39-2719 del 29 dicembre 2020, nuove disposizioni in materia di potenziale viticolo, sia a livello unionale sia nazionale e che impongono una revisione del testo dell'allegato A alla suddetta Deliberazione, per renderlo ad esse adeguato, prevedendo, in particolare, di:

- garantire lo svolgimento dei procedimenti connessi alle disposizioni unionali e nazionali in modo semplificato;

- utilizzare moduli basati anche su strumenti geospaziali, così come predisposti ed integrati nel Sistema informativo agricolo piemontese (SIAP) deputato alla gestione dell'Anagrafe agricola del Piemonte;

- ricondurre ad unicità, per maggiore organicità, nelle disposizioni applicative per la gestione ed il controllo del potenziale viticolo le Disposizioni per l'istituzione dell'Elenco regionale dei vigneti eroici o storici.

Dato atto, inoltre, che a tal fine il Settore “Produzioni agrarie e zootecniche”, della Direzione regionale Agricoltura e Cibo:

ha elaborato un documento tecnico denominato “Reg. (UE) n. 1308/13. Disposizioni regionali applicative per la gestione ed il controllo del potenziale viticolo” e che raccoglie le disposizioni che disciplinano le modalità applicative in materia di gestione e controllo del potenziale viticolo regionale e più precisamente dello schedario viticolo e del registro delle autorizzazioni di impianto (art. 85 comma 4 della Legge regionale n. 1/2019), comprensivo dell'elenco dei vigneti eroici o storici;

ha incontrato e sentito in data 17 aprile 2023 le Organizzazioni professionali agricole e cooperativistiche che, come da documentazione agli atti, hanno condiviso il suddetto documento.

Ritenuto di:

approvare, ai sensi del Reg. (UE) n. 1308/2013 e della legge regionale 1/2019, le disposizioni per la gestione del potenziale produttivo viticolo regionale, di cui all'Allegato 1, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, disponendo la contestuale revoca della D.G.R. n. 39-2719 del 29 dicembre 2020 e della D.G.R. n. 32-6325 del 22 dicembre 2022;

demandare alla Direzione Agricoltura e Cibo, Settore Produzioni agrarie e zootecniche, l'adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l'attuazione della presente deliberazione, ivi comprese la definizione delle modalità operative, delle relative procedure informatiche e della relativa modulistica.

Dato atto che il presente provvedimento non comporta ulteriori oneri per il bilancio regionale.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. 1-4046 del 17 ottobre 2016, come modificata dalla D.G.R. 1-3361 del 14 giugno 2021.

Tutto ciò premesso la Giunta Regionale unanime,

*delibera*

1. di approvare, ai sensi del Reg. (UE) n. 1308/2013 e della legge regionale 1/2019, le disposizioni per la gestione del potenziale produttivo viticolo regionale, di cui all'Allegato 1, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, disponendo la contestuale revoca della D.G.R. n. 39-2719 del 29 dicembre 2020 e della D.G.R. n. 32-6325 del 22 dicembre 2022;
2. di demandare alla Direzione regionale Agricoltura e Cibo, Settore "Produzioni agrarie e zootecniche", l'adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l'attuazione della presente deliberazione, ivi comprese la definizione delle modalità operative, delle relative procedure informatiche e della relativa modulistica;
3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta ulteriori oneri per il bilancio regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della legge regionale n. 22/2010; nonché ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sul sito istituzionale dell'Ente, nella sezione "Amministrazione trasparente".

(omissis)

Allegato

**Reg. (UE) n. 1308/13. Disposizioni regionali applicative per la gestione ed il controllo del potenziale viticolo**

1. AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI .....	3
1.1 Ambito di applicazione .....	3
1.2 Definizioni .....	3
2. POTENZIALE E SCHEDARIO VITICOLO .....	6
2.1 Potenziale viticolo .....	6
2.2 Schedario viticolo .....	6
2.3 Autorizzazioni all'impianto .....	7
2.4 Esenzioni dal sistema delle autorizzazioni .....	8
2.5 Registro informatico pubblico delle autorizzazioni .....	8
2.6 Registro delle idoneità .....	8
3. GESTIONE DEL POTENZIALE VITICOLO REGIONALE .....	9
3.1 Procedura per la gestione del Potenziale viticolo .....	9
3.2 Subentro di un'autorizzazione tra due o più titolari .....	10
3.3 Modifica della Regione di riferimento dell'autorizzazione .....	10
3.4 Modifica della scadenza dell'autorizzazione .....	11
3.5 Rinuncia all'autorizzazione .....	11
3.6 Estirpazione e Richiesta di autorizzazione .....	11
3.6.1 <i>Procedura semplificata per la concessione dell'autorizzazione</i> .....	12
3.7 Conversione diritti in autorizzazione .....	12
3.8 Nuovo impianto .....	12
3.9 Reimpianto .....	13
3.10 Richiesta autorizzazione per reimpianto anticipato, reimpianto anticipato e successiva estirpazione .....	13
3.11 Impianto per consumo familiare .....	14
3.12 Impianto sperimentale e impianto campi di collezione di varietà di viti .....	14
3.13 Impianto campi madre per marze e per portainnesti .....	15

3.14 Sovrainnesto .....	15
3.15 Variazione schedario .....	15
3.16 Inserimento menzione vigna .....	16
3.17 Iscrizione Vigneti Ante 1987 .....	17
3.18 Disposizioni regionali per l'istituzione dell'Elenco regionale dei vigneti eroici o storici .....	17
4. IDONEITÀ A SCHEDARIO DELLE SUPERFICI AI FINI DELL'ISCRIZIONE ALLO SCHEDARIO E DELLA RIVENDICAZIONE DEI VINI A DO. ....	18
4.1 Domanda di Assegnazione di idoneità da bando .....	19
5. CLASSIFICAZIONE DELLE VARIETA' DI VITE PER UVE DA VINO IDONEE ALLA COLTIVAZIONE IN PIEMONTE .....	19
6. CONTROLLI E SANZIONI .....	20
6.1 Controlli .....	20
6.2 Sanzioni per violazione dei termini di presentazione delle dichiarazioni e richieste .....	21
6.3 Sanzioni amministrative per l'inosservanza degli obblighi di estirpazione. ....	21
7. ISTRUZIONI OPERATIVE .....	21
8. RINVIO .....	21

## 1. AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

### 1.1 Ambito di applicazione

Le presenti disposizioni disciplinano le modalità applicative in materia di gestione e controllo del potenziale viticolo regionale e più precisamente dello schedario viticolo e del registro delle autorizzazioni di impianto (art. 85 comma 4 della Legge regionale n. 1/2019).

A partire dal 1 gennaio 2016 viene abolito il regime transitorio dei diritti di impianto dei vigneti e sostituito con il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli.

Il nuovo sistema è previsto da:

- Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, “recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio”;
- Regolamento (UE) n. 2117/2021 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 di modifica del Regolamento (UE) n. 1308/2013;
- Regolamento delegato (UE) n. 2018/273 e ss.mm. e ii. della Commissione dell'11 dicembre 2017 che integra il regolamento (UE) n.1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 2018/274 della Commissione dell'11 dicembre 2017 che, tra l'altro, reca modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli;
- Decreto ministeriale n. 93849 del 28 febbraio 2022 “Disposizioni applicative della legge 12 dicembre 2016, n. 238: schedario viticolo, idoneità tecnico-produttiva dei vigneti e rivendicazione annuale delle produzioni, nell’ambito delle misure del SIAN recate dall’articolo 43, comma 1, del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120”.
- Decreto Ministeriale n. 649010 del 19 dicembre 2022 “Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n.1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e ss.mm. e ii. concernente l’organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli. Sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli”;
- Legge regionale 22 gennaio 2019, n. 1. Riordino delle norme in materia di agricoltura e di sviluppo rurale ( di seguito Legge regionale)

### 1.2 Definizioni

*Data di impianto:* data di messa a dimora delle barbatelle, anche nel caso di sovrainnesto.

*Campagna viticola:* la campagna di produzione che inizia il primo agosto di ogni anno e termina il 31 luglio dell'anno successivo.

**Conduttore:** la persona fisica o giuridica che a qualunque titolo coltiva una superficie vitata. Il conduttore è identificato, secondo quanto disposto dalla Regione Piemonte attraverso il Codice Unico dell'Azienda Agricola (CUAA).

**Azienda:** il complesso di beni organizzati dall'imprenditore agricolo per l'esercizio della sua attività.

**Superficie vitata:** la superficie coltivata a vite delimitata dal perimetro esterno dei ceppi di vite a cui si aggiunge una fascia cuscinetto di larghezza pari a metà della distanza tra i filari

**Superficie vitata abbandonata:** una superficie vitata che non è regolarmente sottoposta a pratiche colturali destinate a ottenere un prodotto commerciabile da più di cinque campagne viticole, la cui estirpazione non consente più al produttore di ottenere la concessione di un'autorizzazione al reimpianto ai sensi dell'articolo 66 del regolamento (UE) n. 1308/2013.

**Parcella viticola:** parcella agricola coltivata a vite destinata alla produzione commerciale dei prodotti vitivinicoli o beneficiaria di esenzioni per scopi di sperimentazione o per la coltura di piante madri per marze o per autoconsumo familiare o per la collezione di varietà.

**Estirpazione:** eliminazione completa di tutti i ceppi che si trovano su una superficie vitata, comprese le radici, asportando tutti i residui di vite dal fondo.

**Impianto:** la messa a dimora definitiva di barbatelle di vite, innestate o non innestate, o parti di barbatelle di vite, innestate o non innestate per la produzione di uve classificate da vino o per la coltura di piante madri per marze.

**Ripristino della densità di impianto:** pratica agronomica attraverso la quale, con la rimessa di viti in presenza di fallanze, si ripristina in modo permanente la densità di impianto iniziale di una superficie vitata esistente. La realizzazione dei lavori di ripristino della densità di impianto iniziale non modifica la data di impianto iniziale del vigneto, indipendentemente dalla % dei reimpianti.

**Infittimento:** pratica agronomica attraverso la quale si aumenta in modo permanente la densità di impianto.

**Potenziale viticolo aziendale:** le superfici vitate impiantate nell'azienda con varietà classificate per la produzione di vino e le autorizzazioni all'impianto possedute.

**Irrigazione di soccorso:** irrigazione, realizzabile con impianti fissi o mobili, che si pratica per preservare la vite e la sua produzione.

**Sovrainnesto:** l'innesto di una vite già precedentemente innestata.

**DO:** si intende in modo indistinto "denominazione di origine controllata e garantita" e/o "denominazione di origine controllata".

**Fallanza:** la sporadica assenza di viti all'interno del sesto di impianto. Per le produzioni a DO che indicano una densità di impianto nel disciplinare di produzione, eventuali fallanze, entro il limite del 10%, non incidono sulla determinazione della capacità produttiva; oltre tale limite la resa deve essere ridotta proporzionalmente al numero dei ceppi mancanti. Tale riduzione di resa non comporta riduzione della superficie iscritta.

**Anno di entrata in produzione ai fini della rivendicazione a DO:** si intende il terzo anno vegetativo per gli impianti e il secondo anno vegetativo per i sovrainnesti. Il primo anno

vegetativo coincide con l'anno di impianto solo se l'impianto viene effettuato entro il 31 luglio. Fatte salve eventuali limitazioni previste dal disciplinare, le percentuali massime di produzione sono il 70% per l'anno di entrata in produzione e il 100% per gli anni successivi della resa indicata nel relativo disciplinare di produzione.

*Anno di entrata in produzione:* si intende il secondo anno vegetativo sia per gli impianti che per i sovrainnesti, nei limiti della normale produttività della pianta. Il primo anno vegetativo coincide con l'anno di impianto solo se l'impianto viene effettuato entro il 31 luglio.

*Idoneità tecnico produttiva delle superfici vitate ai fini dell'iscrizione allo schedario:* è quella riferita alle caratteristiche agronomiche e ambientali riportate nel disciplinare di produzione quali, principalmente, la delimitazione dell'area di produzione (comprese quelle delle sottozone e delle unità geografiche aggiuntive), limiti di altitudine, vitigno o vitigni e loro percentuale, anno di impianto, anno di entrata in produzione, numero ceppi, sesto di impianto, forma di allevamento, menzione vigna.

*Impianti sperimentali:* si intendono le superfici vitate a scopo di sperimentazione, non commerciali, nelle quali sono realizzati progetti che consentono la valutazione di conoscenze e innovazioni, finalizzate al miglioramento qualitativo e alla sostenibilità della viticoltura e dell'enologia piemontese in termini economici, sociali ed ambientali. I progetti devono essere coerenti con le linee obiettivo regionali per la ricerca, sperimentazione e dimostrazione, nel settore "Viticoltura – Enologia".

*Collezione di varietà di viti:* la particella viticola coltivata con una molteplicità di varietà di viti, ciascuna delle quali non conta più di 50 piante.

*SIAP:* sistema informativo agricolo piemontese ovvero il sistema informativo di supporto alla gestione dei procedimenti amministrativi in materia di agricoltura e sviluppo rurale, comune a tutta la pubblica amministrazione piemontese.

*SIAN:* sistema informativo agricolo nazionale

*Anagrafe agricola del Piemonte,* componente centrale del SIAP, è l'archivio di riferimento per il controllo amministrativo delle dichiarazioni riguardanti i requisiti soggettivi e la consistenza aziendale, presentate dai produttori agricoli e dai soggetti che attivano procedimenti amministrativi in materia di agricoltura e sviluppo rurale; a tal fine l'Anagrafe è dotata di funzioni di interoperabilità per la consultazione telematica integrata dei registri informatici detenuti da altri enti pubblici.

*Consorzio di tutela:* aggregazione volontaria per la tutela, la promozione e la valorizzazione di un vino a DO riconosciuto dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali. Il Ministero prevede una specifica procedura sia per il loro riconoscimento (rappresentatività, statuto ed organizzazione, modalità di presentazione della domanda, ecc.), sia in termini di caratteristiche e conservazione nel tempo dell'incarico.

*Scheda di validazione aziendale:* scheda sottoscritta dal produttore che fotografa i dati di consistenza aziendale (titoli di conduzione, terreni e colture, zootecnia, manodopera, Fabbricati e strutture, ...) ad una determinata data.

*Piano colturale grafico (PCG):* rappresentazione grafica della consistenza territoriale dell'azienda. Partendo dalle particelle catastali dichiarate in conduzione all'azienda stessa tramite i titoli di conduzione, il sistema definisce gli appezzamenti colturali che possono

essere dettagliati sulla base del catalogo nazionale di occupazione del suolo.

*Organismo di ricerca:* è un soggetto senza scopo di lucro quale un'università o un istituto di ricerca, indipendentemente dal suo stato giuridico o dalla sua fonte di finanziamento, la cui finalità principale consiste nello svolgere attività di ricerca di base, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale e nel diffonderne i risultati, mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di tecnologie. Nel caso di sperimentazione fitosanitaria, i Centri di saggio riconosciuti idonei a condurre prove ufficiali di campo ai sensi dell'articolo 4, commi 5,6,7 e 8 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, che recepisce la direttiva comunitaria n. 91/414/cee, del 15 luglio 1991, possono compilare e sottoscrivere il protocollo sperimentale.

*Strutture di controllo:* organismi, pubblici o privati, che svolgono i controlli ufficiali nel settore dei vini a DO e IG finalizzati alla certificazione, su delega dell'Autorità competente (MIPAAFT) e che sono iscritti nell'elenco degli organismi di controllo per le denominazioni di origine protetta (DOP) e le indicazioni geografiche protette (IGP) del settore vitivinicolo di cui all'articolo 64, comma 3, della legge n. 238 del 12 dicembre 2016.

*Agea Coordinamento:* svolge le funzioni di Organismo di Coordinamento ed agisce come unico rappresentante dello Stato italiano nei confronti della Commissione Europea per tutte le questioni relative ai fondi comunitari agricoli.

## **2. POTENZIALE E SCHEDARIO VITICOLO**

### **2.1 Potenziale viticolo**

Il potenziale produttivo viticolo regionale è formato da:

- superficie vitata coltivata;
- autorizzazioni all'impianto concesse ai produttori e iscritte al registro informatico pubblico delle autorizzazioni.

### **2.2 Schedario viticolo**

Lo schedario viticolo comprende le superfici vitate ed è parte integrante dell'Anagrafe agricola del Piemonte.

Le informazioni presenti sullo schedario sono a disposizione degli Enti e delle Strutture di controllo incaricati alla gestione e al controllo delle rispettive DO, nonché agli organi dello Stato preposti ai controlli e ai Consorzi di tutela riconosciuti dal Ministero.

Lo schedario viticolo contiene le seguenti informazioni:

- superfici vitate ad esclusione di quelle abbandonate, così come definite all'articolo 2, comma 1, lettera d) del regolamento delegato,
- titolarità della conduzione di ogni superficie vitata,
- caratteristiche tecniche e produttive riferite alla superficie vitata quali: forma di allevamento, sesto di coltivazione e densità di impianto, la data di impianto o sovrainnesto, presenza di irrigazione, stato di coltivazione (produttivo, non produttivo), destinazione produttiva da vino, viti da innestare, vivaismo, ricerca e sperimentazione, collezione di varietà, consumo familiare), tipo di coltura (coltura specializzata, promiscua con altre colture arboree), composizione ampelografica,

idoneità produttiva (attitudine a produrre DOC, DOCG), la eventuale menzione vigna e eventuale qualifica di vigneto storico o eroico.

### 2.3 Autorizzazioni all'impianto

A partire dal primo gennaio 2016, fino al 31 dicembre 2045, i vigneti di uva da vino possono essere impiantati o reimpiantati solo se è stata concessa una autorizzazione ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013 e s.m.e.i..

Le tipologie sono:

- autorizzazione derivante da conversione di diritti di impianto;
- autorizzazione per nuovo impianto;
- autorizzazione per reimpianto;
- autorizzazione per reimpianto anticipato.

Le autorizzazioni sono concesse dalla Regione, sono gratuite e vanno utilizzate all'interno dell'azienda alla quale sono concesse.

Esse non sono trasferibili, salvo nei casi di:

- a) eredità a causa della morte del titolare dell'autorizzazione;
- b) successione e successione anticipata;
- c) fusione di azienda;
- d) scissione societaria;
- e) matrimonio ed unione civile, in caso di comunione dei beni;
- f) separazione, divorzio e rottura di unioni civili;
- g) altre fattispecie che saranno valutate caso per caso dal Ministero

Le autorizzazioni hanno validità differenti:

- autorizzazione derivante da conversione di diritti di impianto: fino al 31/12/2025;
- autorizzazione per nuovo impianto: 3 anni a partire dal rilascio ;
- autorizzazione per reimpianto: 3 anni a partire dalla concessione;
- autorizzazione per reimpianto anticipato: 3 anni a partire dalla concessione.

Alla scadenza del periodo, l'autorizzazione decade.

Il mancato utilizzo delle autorizzazione per nuovo impianto comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 69 della legge 12 dicembre 2016, n. 238.

### 2.4 Esenzioni dal sistema delle autorizzazioni

Sono esentate dal sistema delle autorizzazioni le superfici destinate:

- a scopi di sperimentazione;
- alla coltura di piante madri per marze;
- esclusivamente al consumo familiare dei viticoltori, ovvero aventi una superficie non superiore ai 1.000 mq e le cui produzioni non vengono in alcun modo commercializzate;
- a nuovi impianti in conseguenza di misura di esproprio e/o di occupazione temporanea per motivi di pubblica utilità a norma del diritto nazionale;
- per costituire collezione di varietà di viti finalizzata alla preservazione delle risorse genetiche.

L'uva prodotta dalle superfici impiantate a scopi di sperimentazione, per la conservazione delle risorse genetiche e per la coltura delle piante madri per marze può essere commercializzata, purché iscritte al registro nazionale delle varietà di viti e classificate come idonee alla coltivazione o in osservazione in Piemonte.

## 2.5 Registro informatico pubblico delle autorizzazioni

Ai fini della gestione del potenziale viticolo regionale è istituito il registro informatico pubblico delle autorizzazioni degli impianti viticoli (di seguito registro delle autorizzazioni).

In esso vengono iscritte e registrate le autorizzazioni concesse ed elencate al precedente paragrafo.

Il registro viene aggiornato automaticamente a partire dalle dichiarazioni riguardanti le superfici vitate e dalle verifiche effettuate dal Settore regionale "Attuazione Programmi relativi alle produzioni vegetali e animali" in base a queste disposizioni. I dati contenuti nel Registro autorizzazioni sono trasmessi al SIAN secondo le modalità definite da Agea Coordinamento.

## 2.6 Registro delle idoneità

Ai fini della gestione dell'iscrizione dei vigneti idonei alla rivendicazione per le denominazioni di origine è istituito anche il registro delle idoneità a produrre DO.

Come dettagliato nel successivo paragrafo 4, l'iscrizione dei vigneti può essere disciplinata, come richiesto dai rispettivi Consorzi di tutela, attraverso la sospensione o la regolamentazione temporanea delle stesse iscrizioni. Per questo motivo le idoneità a produrre sono gestite parallelamente alle autorizzazioni.

Pertanto, è possibile consultare il registro delle idoneità a produrre vino a DO dove vengono riportate le idoneità che derivano da assegnazione prevista da bando, quelle che derivano da estirpazione di una superficie a denominazione soggetta al programma di sospensione o regolamentazione temporanea delle iscrizioni e quelle che derivano da tutte le altre superfici.

## **3. GESTIONE DEL POTENZIALE VITICOLO REGIONALE**

### 3.1 Procedura per la gestione del Potenziale viticolo

Secondo la normativa vigente, il conduttore di superfici vitate deve in primo luogo costituire o aggiornare il proprio fascicolo aziendale nell'ambito dell'Anagrafe agricola del Piemonte presso un Centro di Assistenza Agricola (di seguito CAA) o, nel caso di soggetti diversi dalle aziende agricole, presso la Direzione Agricoltura e cibo della Regione Piemonte.

Il conduttore procede annualmente a validare le caratteristiche dei terreni condotti attraverso la creazione di un piano colturale grafico.

L'aggiornamento delle parcelle con uso del suolo vite e delle relative informazioni di carattere tecnico, agronomico e di idoneità produttiva può avvenire tramite l'applicativo GRAPE – gestione procedimenti vitivinicoli (di seguito GRAPE) o altra procedura individuata dal Settore Produzioni agrarie e zooteniche. Ad ogni appezzamento grafico, oggetto di intervento, è associata una scheda agronomica contenente tutte le informazioni di carattere tecnico, agronomico e di idoneità produttiva delle superfici vitate.

Pertanto la creazione di un piano grafico e l'aggiornamento delle superfici vitate attraverso l'applicativo GRAPE costituisce presupposto inderogabile per procedere a variazioni del potenziale produttivo viticolo aziendale, per accedere alle misure strutturali e di mercato definite dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale e per effettuare la dichiarazione annuale di vendemmia, produzione e di rivendicazione delle produzioni a DO.

Le informazioni contenute nello schedario sono trasmesse al SIAN secondo le modalità definite da Agea Coordinamento.

Per aggiornare le superfici vitate e il registro delle autorizzazioni è possibile presentare le dichiarazioni / richieste riferite alle seguenti attività:

- subentro nella titolarità della autorizzazione
- modifica della Regione di riferimento dell'autorizzazione
- modifica scadenza dell'autorizzazione
- Rinuncia all'autorizzazione
- Estirpazione
- Richiesta autorizzazione
- Nuovo Impianto
- Reimpianto
- Richiesta autorizzazione per reimpianto anticipato, reimpianto anticipato e successiva estirpazione
- Impianto per consumo familiare
- Impianto sperimentale / campo collezione
- Impianto campi madre per marze e per portainnesti
- Sovrainnesto

- Variazione schedario
- Inserimento Menzione Vigna
- Iscrizione Vigneti Ante 1987
- Assegnazione di idoneità a DO
- Inserimento vigneto storico o eroico

### 3.2 Subentro di un'autorizzazione tra due o più titolari

Il conduttore che intende trasferire la titolarità di una autorizzazione o di parte di essa, nei casi consentiti (vedi par. 2.3) presenta una richiesta di trasferimento della autorizzazione.

Il Settore regionale "Attuazione Programmi relativi alle produzioni vegetali e animali" accerta tale dichiarazione entro 60 giorni dalla sua presentazione. Qualora l'accertamento risulti positivo l'autorizzazione viene aggiornata nel Registro.

### 3.3 Modifica della Regione di riferimento dell'autorizzazione

La richiesta di modifica della Regione di riferimento deve ricevere il nulla osta sia da parte della Regione dove si vuole effettuare l'impianto, sia da parte della Regione di origine.

#### Con impianto al di fuori del Piemonte

Il conduttore che intende modificare la Regione di riferimento, in quanto intende realizzare l'impianto al di fuori del Piemonte con autorizzazione concessa in Piemonte, presenta una preventiva richiesta alla Regione/Pubblica Amministrazione dove si vuole effettuare l'impianto.

Pertanto il conduttore dopo aver ottenuto il nulla osta da parte di altra Regione presenta la richiesta di modifica alla Regione Piemonte.

Il Settore regionale "Attuazione Programmi relativi alle produzioni vegetali e animali" entro 60 giorni dal suo ricevimento verifica che l'autorizzazione sia ancora valida e non sia stata rilasciata sulla base di criteri di ammissibilità territoriali o altri criteri che non consentano la modifica della Regione di riferimento ed, in caso positivo, comunica il proprio nulla osta alla Regione in cui si intende effettuare il reimpianto.

#### Con impianto in Piemonte

Il conduttore che intende modificare la Regione di riferimento, in quanto intende realizzare l'impianto in Piemonte con autorizzazioni concesse da altra Regione/Pubblica Amministrazione presenta la preventiva richiesta di nulla osta al Settore regionale "Attuazione Programmi relativi alle produzioni vegetali e animali".

Il conduttore dopo aver ottenuto il nulla osta da parte della Regione Piemonte e successivamente da parte dell'altra Regione/Pubblica Amministrazione presenta la richiesta di inserimento dell'autorizzazione nel Registro.

Il Settore regionale "Attuazione Programmi relativi alle produzioni vegetali e animali" entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta di inserimento, iscrive l'autorizzazione nel Registro.

Non è consentito effettuare il reimpianto anticipato in una regione diversa da quella per la

quale è stata concessa l'autorizzazione per il reimpianto anticipato.

L'estirpazione dei vigneti effettuata prima dello scadere dei 6 anni dalla data di registrazione dell'atto di trasferimento temporaneo di conduzione non dà origine ad autorizzazioni di reimpianto in una Regione differente da quella in cui è avvenuto l'estirpo. Tale disposizione, per identità di ratio, è applicabile anche all'ipotesi di richiesta di trasferimento di una autorizzazione al reimpianto su terreni in conduzione (mediante atti di trasferimento temporaneo) da meno di 6 anni in una Regione differente. La presente disposizione non si applica agli atti di trasferimento temporaneo registrati prima del 21 marzo 2018, data di entrata in vigore del decreto n. 935 del 13 febbraio 2018.

### 3.4 Modifica della scadenza dell'autorizzazione

Le autorizzazioni per reimpianto, concesse dopo l'entrata in vigore del regolamento 2021/2117, nel caso in cui riguardino la medesima superficie vitata in cui è stata effettuata l'estirpazione, possono essere utilizzate al massimo entro 6 anni dalla data di concessione.

Il conduttore che, entro la data di scadenza, intende prorogare di 3 anni l'autorizzazione, presenta la richiesta di modifica della data di scadenza a 6 anni dalla data di concessione, indicando il numero della dichiarazione di estirpazione che ha generato l'autorizzazione da prorogare e impegnandosi a reimpiantare sulla stessa superficie in cui è stata effettuata l'estirpazione.

Il Settore regionale "Attuazione Programmi relativi alle produzioni vegetali e animali" entro 60 giorni dal suo ricevimento accerta la richiesta ed in caso di esito positivo aggiorna la data di scadenza dell'autorizzazione sul Registro certificata come "prorogata ai sensi dell'articolo 62 comma 2 del regolamento (UE) n. 1308/2013".

### 3.5 Rinuncia all'autorizzazione

Il conduttore a cui è stata concessa un'autorizzazione per nuovo impianto per una superficie inferiore al 100 per cento di quella richiesta ma superiore al 50 per cento può rinunciare a tale autorizzazione ai sensi dell'art. 69 comma 5 della L. 238/2016, inviando comunicazione via PEC al Settore regionale "Attuazione Programmi relativi alle produzioni vegetali e animali".

Ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) 2018/274 della Commissione, dell'11 dicembre 2017, è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 500 per ogni ettaro o frazione di ettaro della superficie oggetto di rinuncia e l'esclusione dalle misure di sostegno previste dall'OCM vitivinicola per due anni.

### 3.6 Estirpazione e Richiesta di autorizzazione

Il conduttore, entro la fine della campagna viticola nel corso della quale è stata effettuata l'estirpazione presenta una dichiarazione di avvenuta estirpazione.

Il Settore regionale “Attuazione Programmi relativi alle produzioni vegetali e animali” accerta tale dichiarazione entro 90 giorni e provvede ad aggiornare la fotointerpretazione delle superfici. In ogni caso entro 90 giorni dalla sua presentazione la dichiarazione di estirpazione è da ritenersi accertata positivamente secondo il principio del silenzio-assenso, fatti salvi eventuali ulteriori accertamenti che si rendessero necessari da parte della P.A.

Il conduttore può presentare una richiesta di autorizzazione al reimpianto entro la fine della seconda campagna viticola successiva a quella in cui è avvenuta l'estirpazione. Il conduttore precisa in tale richiesta l'intenzione di realizzare il reimpianto nella regione Piemonte. Ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento di esecuzione (UE) 2018/274 della Commissione, se tale termine non viene rispettato, l'autorizzazione al reimpianto non viene concessa.

Il giorno successivo alla presentazione della richiesta la Regione concede l'autorizzazione al reimpianto attraverso la sua registrazione nel registro delle autorizzazioni, salvo esito negativo dell'accertamento.

L'estirpazione di un vigneto abbandonato non genera autorizzazioni.

In ambito GRAPE, all'interno del registro delle autorizzazioni, sono registrate le superfici estirpate dopo il controllo delle stesse.

### **3.6.1 Procedura semplificata per la concessione dell'autorizzazione**

Se la superficie da impiantare corrisponde alla stessa superficie dove è avvenuta l'estirpazione la richiesta di autorizzazione al reimpianto può essere avanzata contestualmente alla dichiarazione di avvenuta estirpazione. In tal caso l'autorizzazione viene concessa automaticamente e contestualmente iscritta nel registro delle autorizzazioni e la sua durata è di tre anni a partire dalla data di estirpazione. In tal caso non è prevista la modifica della superficie per cui è concessa l'autorizzazione.

### **3.7 Conversione diritti in autorizzazione**

La conversione del diritto di reimpianto, ancora valido, in autorizzazione è stata possibile fino al 31 dicembre 2022.

L'autorizzazione rilasciata a seguito di conversione di un diritto di impianto ha la medesima validità del diritto che l'ha generata e, qualora non utilizzata, scade entro il 31 dicembre 2025.

### **3.8 Nuovo impianto**

Si tratta di impianto da realizzarsi utilizzando un'autorizzazione per nuovi impianti, rilasciata dalla Regione secondo quanto previsto dal DM 649010 del 19.12.2022.

Il conduttore, entro 60 giorni dall'ultimazione dei lavori, presenta una dichiarazione di nuovo impianto.

Il Settore regionale “Attuazione Programmi relativi alle produzioni vegetali e animali” accerta tale dichiarazione entro 180 giorni e provvede ad aggiornare la fotointerpretazione. In ogni caso entro 180 giorni dalla sua presentazione la dichiarazione di reimpianto è da ritenersi

accertata positivamente secondo il principio del silenzio-assenso, fatti salvi eventuali ulteriori accertamenti che si rendessero necessari da parte della P.A. .

L'estirpazione di un vigneto, realizzato con un'autorizzazione per nuovo impianto, effettuata nei primi 5 anni non genera autorizzazioni.

### 3.9 Reimpianto

Il conduttore, entro 60 giorni dall'ultimazione dei lavori, presenta una dichiarazione di reimpianto .

Il Settore regionale "Attuazione Programmi relativi alle produzioni vegetali e animali" accerta tale dichiarazione entro 180 giorni e provvede ad aggiornare la fotointerpretazione. In ogni caso entro 180 giorni dalla sua presentazione la dichiarazione di reimpianto è da ritenersi accertata positivamente secondo il principio del silenzio-assenso, fatti salvi eventuali ulteriori accertamenti che si rendessero necessari da parte della P.A. .

### 3.10 Richiesta autorizzazione per reimpianto anticipato, reimpianto anticipato e successiva estirpazione

È prevista la possibilità di realizzare un reimpianto anticipato a fronte dell'impegno a estirpare una equivalente superficie vitata entro la fine del quarto anno dalla data in cui avviene il reimpianto.

Alla richiesta di autorizzazione per reimpianto anticipato è allegata una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari al costo medio per ettaro di superficie vitata da estirpare, come da voce contenuta nel prezzario regionale sezione agricoltura con edizione annuale, a titolo di cauzione.

Entro 90 giorni dalla presentazione della richiesta, salvo esito negativo dell'accertamento, il Settore regionale "Attuazione Programmi relativi alle produzioni vegetali e animali" concede l'autorizzazione al reimpianto anticipato attraverso la sua registrazione nel registro delle autorizzazioni.

Entro 3 anni dalla concessione dell'autorizzazione al reimpianto anticipato il conduttore deve effettuare l'impianto.

Il conduttore, entro 60 giorni dall'ultimazione dei lavori, presenta una dichiarazione di reimpianto anticipato .

Il Settore regionale "Attuazione Programmi relativi alle produzioni vegetali e animali" accerta tale dichiarazione entro 180 giorni e provvede ad aggiornare la fotointerpretazione. In ogni caso entro 180 giorni dalla sua presentazione la dichiarazione di reimpianto è da ritenersi accertata positivamente secondo il principio del silenzio-assenso, fatti salvi eventuali ulteriori accertamenti che si rendessero necessari da parte della P.A. .

Entro la fine del quarto anno dalla data in cui le nuove viti sono state impiantate il conduttore deve effettuare l'estirpazione del vigneto da estirpare.

Entro 60 giorni dall'ultimazione dei lavori il conduttore comunica l'avvenuta estirpazione della superficie vitata equivalente a quella reimpiantata presentando una dichiarazione di estirpazione in cui richiede lo svincolo della cauzione.

Il Settore regionale “Attuazione Programmi relativi alle produzioni vegetali e animali” accerta tale dichiarazione entro 90 giorni e provvede ad aggiornare la fotointerpretazione delle superfici.

Il Settore regionale “Attuazione Programmi relativi alle produzioni vegetali e animali” entro 60 giorni dall’avvenuto accertamento richiede all’ente garante lo svincolo della polizza fideiussoria.

### 3.11 Impianto per consumo familiare

L’impianto delle superfici vitate destinate esclusivamente al consumo familiare è consentito a condizione che la superficie non superi 0,1 ettari, il conduttore non disponga di altre superfici vitate e non produca vino né altri prodotti vitivinicoli ad uso commerciale.

Pertanto nel caso in cui il conduttore di una superficie vitata destinata al consumo familiare acquisisca o impianti una superficie vitata i cui prodotti sono destinati alla commercializzazione, è tenuto a trasformare la superficie vitata destinata al consumo familiare in impianto produttivo oppure ad estirparla.

Tale superficie può essere trasformata in superficie produttiva a scopo commerciale utilizzando un’autorizzazione all’impianto.

### 3.12 Impianto sperimentale e impianto campi di collezione di varietà di viti

Le superfici vitate a scopo di sperimentazione devono essere localizzate sul territorio regionale, in siti con caratteristiche pedo-climatiche coerenti con gli obiettivi della sperimentazione.

La superficie vitata non può essere superiore ad 1 ha. La durata massima della sperimentazione è di 10 anni, salvo richiesta di proroga per la presenza di oggettive e dimostrate necessità sperimentali.

Il conduttore della superficie che intende effettuare un nuovo impianto a scopo di sperimentazione presenta una comunicazione a cui deve essere obbligatoriamente associato un protocollo sperimentale sottoscritto dal responsabile scientifico di un Organismo di ricerca.

Il conduttore non può commercializzare i prodotti ottenuti durante tutto il periodo della sperimentazione.

Il conduttore, al termine della sperimentazione, deve estirpare a proprie spese le superfici sperimentali e, fino ad allora i prodotti ottenuti possono essere messi in circolazione solo se destinati alla distillazione o per scopi strettamente connessi con la sperimentazione oppure può produrre vino commercializzabile dalle superfici sperimentali, purché provveda ad ottenere un’autorizzazione all’impianto e i vitigni siano autorizzati alla coltivazione.

Entro 60 giorni dalla presentazione della comunicazione il Settore regionale Produzioni agrarie e zootecniche comunica al conduttore e al Responsabile scientifico dell’Organismo di ricerca eventuali osservazioni o richieste di integrazione.

Il conduttore entro 60 giorni dalla realizzazione dell’impianto presenta una dichiarazione di impianto.

Eventuali richieste di proroga vanno comunicate al regionale Produzioni agrarie e zootecniche da parte del responsabile scientifico.

Al termine del periodo di sperimentazione il referente scientifico invia al Settore regionale Produzioni agrarie e zootecniche una relazione andamento della sperimentazione e sui risultati ottenuti.

### 3.13 Impianto campi madre per marze e per portainnesti

Il conduttore che intende effettuare un nuovo impianto destinato alla coltura di piante madri per marze o di portainnesti presenta una comunicazione preventiva.

Il Settore regionale “Attuazione Programmi relativi alle produzioni vegetali e animali”, previa verifica dell'idoneità fitosanitaria dell'area interessata all'impianto da parte del Settore fitosanitario regionale, entro 60 giorni comunica al conduttore eventuali osservazioni o richieste di integrazione.

Il conduttore, entro 60 giorni dall'ultimazione dei lavori, presenta una dichiarazione di impianto.

Il Settore regionale “Attuazione Programmi relativi alle produzioni vegetali e animali” accerta tale dichiarazione entro 180 giorni e provvede ad aggiornare la fotointerpretazione.

Il conduttore, al termine del periodo di produzione di piante madri marze o di portainnesti, deve estirpare a proprie spese le superfici sperimentali e, fino ad allora i prodotti ottenuti possono essere messi in circolazione solo se destinati alla distillazione o per scopi strettamente connessi con la sperimentazione oppure può produrre vino commercializzabile dalle superfici sperimentali, purché provveda ad ottenere un'autorizzazione e i vitigni siano autorizzati alla coltivazione.

### 3.14 Sovrainnesto

Il conduttore, entro 60 giorni dall'ultimazione dei lavori di innesto di una varietà su un'altra, presenta una dichiarazione .

Il Settore regionale “Attuazione Programmi relativi alle produzioni vegetali e animali” accerta tale dichiarazione entro 180 giorni e provvede ad aggiornare la fotointerpretazione. In ogni caso 180 giorni dalla sua presentazione la dichiarazione di sovrainnesto è da ritenersi accertata positivamente secondo il principio del silenzio-assenso, fatti salvi eventuali ulteriori accertamenti che si rendessero necessari da parte della P.A. .

### 3.15 Variazione schedario

Il conduttore che intende aggiornare i dati relativi alle caratteristiche tecniche e produttive riferite alla superficie vitata può presentare una dichiarazione di variazione schedario sia che tale richiesta nasca dal conduttore stesso o a seguito di controlli da parte del Settore regionale “Attuazione Programmi relativi alle produzioni vegetali e animali” come previsti all'art. 95 della legge regionale .

In caso di aggiornamento a seguito di controllo il conduttore deve effettuare la dichiarazione entro 30 giorni (ex comma 3 art. 94 della Legge regionale 1/2019).

Termini di conclusione dei procedimenti:

- per l'accertamento dei dati di schedario, ad eccezione dell'idoneità tecnico produttiva alla rivendicazione di vini a DO: 90 giorni, trascorsi i 90 giorni dalla sua presentazione la dichiarazione è da ritenersi accertata positivamente secondo il principio del silenzio-assenso (fatti salvi eventuali ulteriori accertamenti che si rendessero necessari da parte della P.A. ) e aggiorna lo schedario;
- per l'accertamento dell'idoneità tecnico produttiva alla rivendicazione di vini a DO: 90 giorni dal giorno successivo alla scadenza prevista per la trasmissione delle istanze, trascorsi i 90 giorni la dichiarazione è da ritenersi accertata positivamente secondo il principio del silenzio-assenso (fatti salvi eventuali ulteriori accertamenti che si rendessero necessari da parte della P.A.) e aggiorna lo schedario;

I termini per la presentazione della dichiarazione di variazione schedario riferita all'idoneità sono definiti con successivo atto dirigenziale.

### 3.16 Inserimento menzione vigna

L'elenco regionale delle menzioni vigna di cui all'articolo 31, comma 10 della legge 12 dicembre 2016, n. 238 (Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino) è costituito dalle menzioni vigna registrate nello schedario dai conduttori.

Ad una superficie vitata è possibile attribuire la menzione "vigna" riferendosi a:

- a) il toponimo,
- b) il nome tradizionale.

Per "toponimo" si intende il nome proprio del luogo, come desumibile da documentazione cartografica ufficiale. Può essere utilizzato da più produttori e per più vini a DO.

Per "nome tradizionale" si intende il nome tradizionalmente utilizzato per un periodo continuativo di almeno 5 anni<sup>1</sup>, per indicare il prodotto ottenuto da una specifica superficie vitata.

Il conduttore che intende iscrivere a schedario una superficie con la menzione vigna presenta una richiesta di inserimento dichiarando la presenza del toponimo o l'utilizzo aziendale del nome tradizionale.

Tale richiesta va presentata entro il 30 giugno di ogni anno.

Il Settore regionale Produzioni agrarie e zootecniche della Regione Piemonte accerta tale richiesta entro 90 giorni dal precedente termine di presentazione indicato.

Il Settore regionale Produzioni agrarie e zootecniche della Regione Piemonte aggiorna

---

<sup>1</sup> il Reg. UE n. 2019/33, art. 27, definisce "tradizionale" un uso sul mercato comunitario attestato da un periodo di tempo stabilito in 5 anni. L'uso continuativo non deve essere necessariamente annuale. Infatti, p.es., essendo la "vigna" un prodotto di qualità superiore è possibile che in annate sfavorevoli non sia rivendicata.

l'elenco delle menzioni Vigna con determinazione dirigenziale e lo rende pubblico annualmente.

### 3.17 Iscrizione Vigneti Ante 1987

Il conduttore che acquisisca terreni con presenza di superfici vitate impiantate prima del 1° aprile 1987 (entrata in vigore del regolamento regolamento (CEE) 822/87 che ha vietato l'impianto di nuovi vigneti ed ha istituito il regime dei diritti), non ancora presenti nello schedario, presenta una dichiarazione di iscrizione vigneti ante 1987.

Il Settore regionale "Attuazione Programmi relativi alle produzioni vegetali e animali" accerta tale dichiarazione entro 90 giorni.

### 3.18 Disposizioni regionali per l'istituzione dell'Elenco regionale dei vigneti eroici o storici

Sono istituiti due elenchi distinti dei vigneti eroici e storici presso la Direzione Agricoltura e cibo della Regione Piemonte. Tali elenchi sono costituiti dalle superfici vitate iscritte a schedario dai conduttori come vigneti eroici o storici.

A) Si definiscono vigneti eroici le superfici vitate che posseggono almeno uno dei seguenti requisiti:

- pendenza media del terreno superiore al 30%,
- altitudine media superiore ai 500 metri sul livello del mare, ad esclusione dei vigneti situati su altopiani,
- sistemazione degli impianti viticoli su terrazze e gradoni .

B) Si definiscono vigneti storici le superfici vitate che la cui presenza è segnalata in una determinata superficie in data antecedente al 1960 ed in possesso di almeno di uno dei due seguenti requisiti:

- Utilizzo delle forme di allevamento tradizionali legate al luogo di produzione
  - guyot
  - pergola
  - maggiorino
- Presenza delle sistemazioni idraulico agrario storiche o di particolare pregio paesaggistico
  - terrazzamento
  - ciglionamento
  - cavalcapoggio
  - girapoggio
  - spina

C) Si definiscono storiche anche le superfici vitate la cui presenza è segnalata in una determinata superficie in data antecedente al 1960 che ricadono all'interno del sito Unesco "I paesaggi vitivinicoli del Piemonte: Langhe-Roero e Monferrato"

Si definisce storico anche il vigneto la cui presenza è segnalata in una determinata superficie in data antecedente al 1960 che, successivamente a tale data, è stato estirpato e

reimpiantato sulla medesima superficie che risponde alle caratteristiche definite nel precedente punto B) o C).

Un vigneto può essere contemporaneamente “storico” ed “eroico” qualora rispetti le relative caratteristiche indicate in precedenza. Tale vigneto potrà essere pertanto iscritto in entrambi gli elenchi.

Il conduttore che intende iscrivere nell’elenco dei vigneti eroici o storici una superficie vitata, iscritta nello schedario viticolo, presenta la richiesta di “Iscrizione vigneto “storico” o “eroico” o di entrambi, specificando se trattasi di superficie vitata eroica e/o storica.

Il Settore regionale Produzioni agrarie e zootecniche della Regione Piemonte accerta tale richiesta entro 30 giorni. In ogni caso entro 30 giorni dalla sua presentazione la richiesta è da ritenersi accertata positivamente secondo il principio del silenzio assenso, fatti salvi eventuali ulteriori accertamenti che si rendessero necessari da parte della P.A. .

#### **4. IDONEITÀ A SCHEDARIO DELLE SUPERFICI AI FINI DELL'ISCRIZIONE ALLO SCHEDARIO E DELLA RIVENDICAZIONE DEI VINI A DO.**

L’idoneità tecnico-produttiva di una superficie vitata è valida per tutte le denominazioni d’origine che sono compatibili con quella superficie vitata in termini di area di produzione, vitigno o vitigni coltivati, caratteristiche agronomiche e produttive e la sua verifica compete alla Regione, in conformità con quanto previsto dalla normativa nazionale.

Essa è richiesta contestualmente alle dichiarazioni di impianto, reimpianto, sovrainnesto.

Essa può essere variata con la dichiarazione di variazione schedario.

In attuazione dell'articolo 39 della legge 238/2016 e dell'articolo 8 della legge regionale, la Regione Piemonte, per conseguire l'equilibrio di mercato, può disciplinare l'iscrizione dei vigneti idonei alla rivendicazione delle DO attraverso la sospensione o la regolamentazione temporanea delle iscrizioni che aumentano il potenziale produttivo della denominazione.

I Consorzi presentano al Settore regionale Produzioni agricole e Zootecniche, la proposta di programma di regolamentazione triennale, rimodulabile.

Essa deve contenere la motivazione della proposta, l’analisi di mercato, con riferimento alle ultime tre campagne (sia nel caso a sospensione che di regolamentazione temporanea delle iscrizioni); nel caso in cui preveda un aumento del potenziale produttivo essa deve contenere anche le tipologie di utilizzo consentite (nuovo impianto, reimpianto, reimpianto anticipato, sovrainnesto, variazione schedario ) , la superficie massima annua iscrivibile, per l’intera denominazione e per azienda, i criteri di ammissibilità e di priorità per l’assegnazione di tale superficie. Tali criteri, la cui applicazione è facoltativa, devono essere preesistenti, oggettivi, verificabili. Un criterio di ammissibilità non può contemporaneamente essere di priorità.

I criteri elencati nelle seguenti categorie possono essere ulteriormente dettagliati.

Le principali categorie di criteri sono:

##### **RICHIEDENTE:**

- Titolare o legale rappresentante che al momento della presentazione della domanda ha un’età compresa tra i 18 ed i 40 anni;

- Azienda con attività economica prevalente (ATECO)
- Ordinamento tecnico economico (OTE)
- Imprenditore agricolo professionale o coltivatore diretto
- Nuovo beneficiario ( azienda che non ha ricevuto assegnazione nello stesso periodo di programmazione o negli ultimi tre anni).

#### CARATTERISTICHE AZIENDALI:

- Azienda che trasforma e/o imbottiglia le produzioni viticole aziendali
- Azienda che produce o vende o conferisce le uve
- Rapporto Superficie vitata con idoneità specifica / Superficie vitata
- Dimensioni aziendali ( ettari di superficie vitata della DO)

#### PRODUZIONE :

- Le Produzioni Biologiche certificate ai sensi del *Reg. (UE) 2018/848*
- I sistemi di certificazione della sostenibilità vitivinicola esistenti a livello nazionale

La proposta di programma deve essere corredata dal verbale del consiglio di amministrazione con cui si manifesta la volontà di attuare il programma pluriennale .

Il Settore regionale Produzioni agrarie e zootecniche, sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative e le organizzazioni professionali con successiva determinazione dirigenziale approva entro 60 giorni, per ogni vino a DO, il Programma pluriennale che può disporre:

- la sospensione delle iscrizioni che aumentano il potenziale produttivo della denominazione
- l'apertura di bandi annuali per la presentazione delle domande di assegnazione delle superfici a livello aziendale.

#### 4.1 Domanda di Assegnazione di idoneità da bando

Il conduttore secondo le modalità ed entro i termini previsti dal bando presenta una domanda di assegnazione di idoneità indicando la superficie richiesta per la quale intende vedere riconosciuta l'idoneità alla denominazione di origine.

In caso di accoglimento della domanda con l'approvazione della graduatoria da parte del Settore Produzione agrarie e zootecniche sarà possibile utilizzare l'idoneità assegnata entro i termini stabiliti dal bando stesso.

## **5. CLASSIFICAZIONE DELLE VARIETA' DI VITE PER UVE DA VINO IDONEE ALLA COLTIVAZIONE IN PIEMONTE**

Le varietà di viti che possono essere impiantate, reimpiantate o innestate per la produzione di uva da vino devono essere innanzitutto iscritte al Registro Nazionale delle varietà di viti e secondariamente classificate come idonee alla coltivazione nella Regione Piemonte, intesa come unità amministrativa.

Le varietà sono distinte in:

- idonee alla coltivazione e cioè varietà ammesse alla coltivazione poiché forniscono vini di buona qualità.
- in osservazione, per le quali si stanno effettuando ancora le prove di attitudine alla coltivazione. Le varietà in osservazione possono essere destinate alla produzione e commercializzazione dei vini .

Le superfici piantate con varietà di viti per la produzione di vino non menzionate nella classificazione come varietà idonee alla coltivazione o come varietà in osservazione devono essere estirpate.

La classificazione di nuove varietà ha luogo sulla base di prove attitudinali alla coltura che devono riguardare almeno 3 vendemmie e devono essere effettuate secondo criteri definiti con successivo atto dirigenziale, secondo la normativa nazionale vigente.

La richiesta di inserimento di una nuova varietà di vite nella Classificazione può essere presentata da aziende vitivinicole singole o associate, Consorzi di Tutela, Enti Pubblici o istituzioni scientifiche operanti nel settore della vitivinicoltura, unitamente alla documentazione comprovante l'esito positivo la sperimentazione effettuata .

La richiesta di inserimento di nuova varietà di vite nella classificazione come varietà in osservazione deve essere presentata dal responsabile scientifico del vigneto sperimentale relativo a prove attitudinali alla coltura unitamente alla documentazione comprovante la sperimentazione effettuata sulla tale varietà di vite per la quale si chiede la classificazione in osservazione.

Il Settore regionale Produzioni agrarie e zootecniche con provvedimento dirigenziale entro 90 giorni classifica la nuova varietà di vite inserendola nell'elenco delle varietà di vite per uva da vino idonee alla coltivazione o in osservazione.

Il Settore regionale Produzioni agrarie e zootecniche tiene l'elenco delle varietà di vite per uva da vino idonee alla coltivazione o in osservazione in Piemonte e provvede al suo aggiornamento e alla sua pubblicazione sul sito istituzionale.

## **6. CONTROLLI E SANZIONI**

Il controllo sull'osservanza delle disposizioni di cui al presente capoverso, compresa l'applicazione delle sanzioni, sono esercitate dal Settore regionale "Attuazione Programmi relativi alle produzioni vegetali e animali".

### **6.1 Controlli**

Il Settore regionale competente esegue un controllo su almeno una percentuale annuale del 10% delle dichiarazioni e richieste di cui ai precedenti paragrafi.

Le dichiarazioni da controllare sono estratte sulla base di un criterio di casualità. Eventuali criteri di rischio, individuati dal Settore competente, aumentano la percentuale annuale di controllo.

Qualora, a seguito del controllo, sia accertata la non corrispondenza tra la superficie vitata aziendale e quella contenuta nelle dichiarazioni che comporti un ulteriore controllo, il Settore regionale "Attuazione Programmi relativi alle produzioni vegetali e animali" conclude il

procedimento amministrativo con esito negativo.

Al produttore sono addebitate le spese effettuate per eseguire l'eventuale ulteriore controllo pari a euro 500 per ettaro, proporzionale alla superficie (Art. 94 comma 5 della legge regionale n. 1/2019).

## 6.2 Sanzioni per violazione dei termini di presentazione delle dichiarazioni e richieste

Nel caso in cui non vengano rispettati i termini di cui all'art. 94 commi 3 e 6 si applicano le sanzioni di cui all'art. 95 comma 1 della legge regionale 22 gennaio 2019, n. 1 e ss.mm.e.ii..

## 6.3 Sanzioni amministrative per l'inosservanza degli obblighi di estirpazione.

Alle superfici vitate realizzate in assenza di autorizzazione, a decorrere dal 1 gennaio 2016, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 71 del Reg. (UE) n. 1308/2013 e le sanzioni di cui all'articolo 46 del Reg. delegato (UE) 2018/273.

I conduttori devono estirpare a loro spese le superfici vitate prive di autorizzazione entro 4 mesi dalla data di notifica dell'irregolarità. Qualora i conduttori non procedano all'estirpazione, la Regione assicura l'estirpazione dell'impianto non autorizzato entro i due anni successivi alla scadenza del periodo di quattro mesi. Il costo della estirpazione è posto a carico del conduttore, che è tenuto anche al pagamento della sanzione. Il costo dell'estirpazione degli impianti non autorizzati, effettuata a cura della Regione, viene quantificato sulla base del prezzario regionale sezione agricoltura con edizione annuale.

## **7. ISTRUZIONI OPERATIVE**

Le istruzioni operative relative alla gestione del potenziale, all'implementazione dell'elenco delle varietà di uve da vino idonee alla coltivazione e ai controlli sono definite con successivo atto dirigenziale del competente Settore Produzioni Agrarie e Zootecniche della Direzione Agricoltura e cibo della Regione Piemonte .

## **8. RINVIO**

Per quanto non previsto si fa riferimento a

- regolamento (UE) N. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 .
- regolamento (UE) n. 2117/2021 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 di modifica del Regolamento (UE) n. 1308/2013.
- regolamento delegato (UE) 2018/273 della Commissione, dell'11 dicembre 2017
- regolamento di esecuzione (UE) 2018/274 della Commissione, dell'11 dicembre 2017
- decreto Ministeriale n. 649010 del 19 dicembre 2022 "Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n.1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e ss.mm. e ii. , concernente l'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli.

Sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli”;

- legge 238 del 12 dicembre 2016
- annuali circolari di AGEA recanti “ Disposizioni nazionali di attuazione DM 649010 del 19 dicembre 2022 concernente il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli di cui al regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
- legge regionale 22 gennaio 2019, n. 1. Riordino delle norme in materia di agricoltura e di sviluppo rurale (di seguito Legge regionale)

e comunque ad ogni altra normativa applicabile in materia.